Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 18 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. **640**.

Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo. Pag. 8836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. **641**.

Prelevamento di L. 890.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali . . . . . . Pag. 8837

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1975, n. **642**.

Prelevamento di L. 1.302.645.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 . Pag. 8837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. **643**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Fondazione Anna Villa Rusconi », in Varese . . . . Pag. 8839

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori. Pag. 8840

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1976-1986 per L. 417.580.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria . . . . Pag. 8840

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Pecchioli, in Torino. Pag. 8843

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Zavater & Barana, in S. Giovanni Lupatoto . . . . Pag. 8843

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova . . . . Pag. 8844

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europa diffusione italiana S.p.a., in Milano . . . . Pag. 8844

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Savid S.p.a., in Tavernola. Pag. 8845

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italflame S.r.l., in Massa. Pag. 8846

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta STA.L.CA., in La Loggia. Pag. 8846

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Demarchi G. & C., in Torino. Pag. 8847

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, in Roma . . . Pag. 8847

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio di Cornuda S.p.a., in Cornuda . . . . Pag. 8848

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fortuna di F. Matteini, in Firenze . . . . Pag. 8849

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gentile Enrico, in Napoli. Pag. 8849

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze. Pag. 8850

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Italica, in Napoli Pag. 8850

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locatrice italiana S.p.a., in Roma. Pag. 8851

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marine Union S.r.l., in Milano. Pag. 8851

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana S.a.s., in Cinisello Balsamo . . . . . Pag. 8852

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Approvazione di tassi di premio, non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e di condizioni particolari di polizza, presentati dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna . . . . . Pag. 8853

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea, in Genova . . . . . . Pag. 8853

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti . . . . . . Pag. 8854

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.
Profilassi dell'anemia infettiva degli equini . . Pag. 8854

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.
Prezzo di cessione dei buoni benzina per turisti stranieri. Pag. 8855

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana « Stella Maris », in Magomadas . . . . Pag. 8855

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali . . . . Pag. 8855

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita, fino al 31 dicembre 1976, delle acque minerali Panna, Lyde, Sangermano, Dolomiti, Levissima, Igea, Fiuggi ed Evian, in recipienti a base di cloruro di polivinile . . . Pag. 8855

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8856

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8857

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8857

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Acuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Casamicciola Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8858

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8859

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8859

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8860

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8860

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8860

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8860

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8860

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 1° marzo 1975 al 9 marzo 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 429/75, n. 502/75 e n. 596/75 . . . . Pag. 8861

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 8861

Regione Lombardia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Sondalo . . . . Pag. 8861

Approvazione del piano di zona del comune di S. Colombano al Lambro . . . . Pag. 8861

Approvazione del piano di zona del comune di Annone Brianza . . . . Pag. 8861

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle Marche, Abruzzi e Molise . . . . Pag. 8862

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle Marche, Abruzzi e Molise . . Pag. 8862

Ospedale civico di Partinico: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 8862

Ospedale civile « S. Camillo De Lellis » di Manfredonia: Concorso ad un posto di assistente di pediatria Pag. 8862

Ospedale « S. Bartolomeo » di Sarzana: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 8863

Ospedale « C. e G. Mazzoni » di Ascoli Piceno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale . . . . Pag. 8863

Spedali civili di Brescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8863

Ospedale « V. Cervello » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 8863

Istituto omiopatico di Torino: Concorso a due posti di assistente di medicina . . . . Pag. 8863

Ospedale di Bormio e Sondalo: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 8863

Ospedale di circolo « F. Trabattoni - G. Ronzoni » di Seregno:

Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 8864

Concorso riservato ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . . Pag. 8864

Ospedale specializzato « R. Binaghi » di Cagliari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8864

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . Pag. 8864

Ospedale « M. Tamborino » di Maglie:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8864

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8864

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. **640.**

Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera ».

Art. 2.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere *d*) ed *n*), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto ».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.

I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata ».

Art. 5.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero ».

Art. 6.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico ».

Art. 7.

Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati.

Art. 8.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera ».

Art. 9.

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: « Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti.

Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1975

LEONE

MORO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. **641**.

Prelevamento di L. 890.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1975, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 890.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1975 ed iscriversi per la corrispondente somma al cap. 275 « Spese per il funzionamento dei depositi, delle sezioni e dei magazzini di vendita, comprese le relative indennità di reggenza e le spese per la vigilanza notturna » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1975

LEONE

VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 37

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1975, n. **642**.

Prelevamento di L. 1.302.645.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.302.645.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1975.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.302.645.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:		
Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. 1101) . . . . (integrazione dello stanziamento in relazione a maggiori ed imprescindibili esigenze connesse ai lavori per la definizione delle norme di attuazione degli statuti regionali per il Trentino-Alto Adige, per la Sardegna e per il Friuli-Venezia Giulia)	L.	3.500.000
Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e del Presidente del Consiglio dei Ministri (capitoli 1974, 2364, 3817, 3987) . . . . (maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, essenzialmente dovute alla rideterminazione dell'aliquota oraria del compenso per lavoro straordinario, commisurata al nuovo trattamento economico del pesonale di magistratura)	»	50.275.000
Spese d'ufficio (capitoli 1442, 1503, 1571, 1631) . . . . (maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, in relazione all'aumento dei costi dei beni e dei servizi)	»	22.900.000
Compensi per lavori a cottimo e per lavoro straordinario al personale operaio della Zecca (capitoli 5482 e 5483) . . . . (maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non prevedibili, dovute a particolari situazioni di lavoro delle officine della Zecca)	»	52.400.000
Ministero delle finanze:		
Fitto di locali (cap. 3857) . . . . (maggiori esigenze, prima non prevedibili in misura adeguata, in relazione alla proroga di alcuni contratti di affitto già scaduti e di altri in corso di perfezionamento)	»	300.000.000
Spese per il funzionamento della commissione tributaria centrale (cap. 6416) . . . . . . (integrazione necessaria per il completamento dell'organico della commissione e per il notevole aumento delle spese di funzionamento)	»	300.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . . . (integrazione, prima non prevedibile in misura adeguata, connessa essenzialmente al nuovo compenso orario dovuto al personale di magistratura)	»	50.620.000
Ministero degli affari esteri:		
Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . (maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)	»	45.300.000
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . (maggiori esigenze connesse con il viaggio del Presidente della Repubblica a Malta)	»	15.000.000

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni all'Italia e all'estero (cap. 1577) . L. 200.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze connesse all'assunzione da parte dell'Italia della Presidenza di turno della cooperazione politica internazionale)

Spese eventuali all'estero (cap. 1579) . » 53.000.000
(maggiori esigenze connesse con il viaggio del Presidente della Repubblica a Malta)

Ministero della pubblica istruzione:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . » 33.650.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero dell'interno:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . » 44.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze di carattere contingente prima non prevedibili in misura adeguata)

Ministero dei trasporti:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . . » 21.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . » 4.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . » 15.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero del commercio con l'estero:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . » 7.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero della marina mercantile:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . » 20.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero delle partecipazioni statali:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . L. 15.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Ministero della sanità:

Compensi per lavoro straordinario al personale con funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (cap. 1004) . . . . » 40.000.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse essenzialmente alla rideterminazione dell'aliquota del compenso orario dovuto al personale di magistratura)

Spese per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità (cap. 1094) . . . . » 10.000.000
(maggiori e imprescindibili esigenze per provvedere ad incombenze, prima non prevedibili, connesse ai problemi relativi all'utilizzazione alimentare delle bioproteine ed alla contaminazione da mercurio del patrimonio ittico)

L. 1.302.645.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132 ed in particolare l'art. 37;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di L. 1.302.645.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1101. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . . L. 3.500.000
Cap. 1442. — Spese d'ufficio . . . » 4.800.000
Cap. 1503. — Spese d'ufficio . . . » 5.100.000
Cap. 1571. — Spese d'ufficio . . . » 7.000.000
Cap. 1631. — Spese d'ufficio . . . » 6.000.000

Cap. 1974. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	L.	13.000.000
Cap. 2364. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro . . .	»	4.500.000
Cap. 3817. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. che collabora col Presidente del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	24.000.000
Cap. 3987. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. che collabora col Presidente del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	8.775.000
Cap. 5482. — Compensi per lavoro a cottimo	»	20.000.000
Cap. 5483. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio . .	»	32.400.000
Ministero delle finanze:		
Cap. 3857. — Fitto di locali . . .	»	300.000.000
Cap. 6416. — Spese, ecc. per il funzionamento della commissione, ecc.. .	»	300.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	50.620.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	45.300.000
Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	15.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc.	»	200.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali allo estero	»	53.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	33.650.000
Ministero dell'interno:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	44.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	21.000.000
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	4.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	L.	15.000.000
Ministero del commercio con l'estero:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	7.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	20.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	15.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. 1004. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. di diretta collaborazione all'opera del Ministro	»	40.000.000
Cap. 1094. — Spese per il funzionamento, ecc. del Consiglio superiore di sanità	»	10.000.000
	L.	1.302.645.000

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 643.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Fondazione Anna Villa Rusconi », in Varese.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione denominata « Fondazione Anna Villa Rusconi », in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio e sue successive modificazioni;

Considerato che il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio di amministrazione, il dott. Enric'Angiolo Ferroni Carli, in sostituzione del dott. Lorenzo Ferrarin;

Decreta:

Il dott. Enric'Angiolo Ferroni Carli è nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Lorenzo Ferrarin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

(10920) p. *Il Presidente*: SALIZZONI

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1976-1986 per L. 417.580.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e da altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto, in particolare, l'art. 5 del succennato decreto-legge n. 264, a norma del quale agli oneri connessi alle operazioni di finanziamento suddette si farà fronte con parte del gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 601452/66-L, in data 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ricordato decreto-legge n. 264, è stata disposta una prima emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 1.900 miliardi e in netto di L. 1.748 miliardi (v. unita quietanza);

Visto il proprio decreto n. 508117/66-L, in data 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 54, con cui in applicazione dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 264, è stata disposta una seconda emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 566 miliardi e in netto di L. 549.963.333.335 (v. unita quietanza);

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito per un importo nominale di L. 417.580.000.000,

a valere sull'autorizzazione prevista dal surriportato decreto-legge n. 264, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1986, per l'importo, in valore nominale, di L. 417.580.000.000 (quattrocentodiciassettemiliardicinquecentoottantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 97 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 41.758 milioni ciascuna.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1977, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1986 » « TERZA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1986 » « D.L. 8-7-1974, n. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 » « D.M. 511483/66-L-3 DEL 24 NOVEMBRE 1975 » « TERZA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « D.L. 8-7-1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1986 » « TERZA EMISSIONE », l'importo e il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, a termine dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1977 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO EMESSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386, PER L'IMPORTO NOMINALE DI LIRE 417.580.000.000, AL TASSO DI INTERESSE DEL 10% ANNUO, RIMBORSABILI IN 10 ANNI.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	20.879.000.000	—	417.580.000.000
1-1-1977	20.879.000.000	—	417.580.000.000
1-7-1977	20.879.000.000	41.758.000.000	375.822.000.000
1-1-1978	18.791.100.000	—	375.822.000.000
1-7-1978	18.791.100.000	41.758.000.000	334.064.000.000
1-1-1979	16.703.200.000	—	334.064.000.000
1-7-1979	16.703.200.000	41.758.000.000	292.306.000.000
1-1-1980	14.615.300.000	—	292.306.000.000
1-7-1980	14.615.300.000	41.758.000.000	250.548.000.000
1-1-1981	12.527.400.000	—	250.548.000.000
1-7-1981	12.527.400.000	41.758.000.000	208.790.000.000
1-1-1982	10.439.500.000	—	208.790.000.000
1-7-1982	10.439.500.000	41.758.000.000	167.032.000.000
1-1-1983	8.351.600.000	—	167.032.000.000
1-7-1983	8.351.600.000	41.758.000.000	125.274.000.000
1-1-1984	6.263.700.000	—	125.274.000.000
1-7-1984	6.263.700.000	41.758.000.000	83.516.000.000
1-1-1985	4.175.800.000	—	83.516.000.000
1-7-1985	4.175.800.000	41.758.000.000	41.758.000.000
1-1-1986	2.087.900.000	—	41.758.000.000
1-7-1986	2.087.900.000	41.758.000.000	—
	250.548.000.000	417.580.000.000	

(11095)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Pecchioli, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.p.a. Pecchioli, in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 21.046.750, di cui al mod. *B*-Import n. 4546774 rilasciato in data 1° luglio 1974 dalla Banca commerciale italiana per la importazione di cineprese con accessori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra il 12 dicembre 1974-8 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di quattro-otto mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 814452 del 17 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà di natura economica incontrate dall'azienda nell'esercizio della sua attività che hanno comportato successivamente anche la cessazione di ogni attività commerciale da parte della stessa e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Pecchioli, in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di Yen 21.046.750 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10769)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Zavater & Barana, in S. Giovanni Lupatoto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Zavater & Barana, in S. Giovanni Lupatoto (Verona), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 3.994,41 di cui al modello *B*-Import n. 3212229 rilasciato in data 27 aprile 1973 dal Banco di Napoli, in Verona, per l'importazione di cento balle di pelli di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 17 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900001 del 21 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge

n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dovuta a questioni connesse con il trasporto via mare ed a ulteriori difficoltà intervenute allo sbarco, circostanze per le quali, tuttavia, non esistono elementi probatori agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Zavater & Barana, in S. Giovanni Lupatoto (Verona), mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Verona, nella misura del 5 % di Lgs. 3.994,41 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10792)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc. 883.190 di cui al mod. *B*-Import n. 3319092 rilasciato in data 27 febbraio 1974, dalla Banca d'America e d'Italia, per l'importazione di millenovecentocinquantanove cartoni di filetti di sgombro all'olio di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova con un ritardo, quindi, da settantuno ai centocinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 3319092 del 27 febbraio 1974, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze la cui giustificazione appare contradditoria e non esimente ai fini del tardivo sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova, mediante fidejussione della Banca di America e d'Italia, Genova, nella misura del 5 % di Esc. 883.190 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10790)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europa diffusione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Europa diffusione italiana S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 17.173.560, di cui al mod. *B*-Import n. 4163837 rilasciato in data 10 ottobre 1974 dal Banco di Sicilia per l'importazione di ventunomila testine magnetiche di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 20 marzo 1975 e 8 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di centocinquanta giorni massimo, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione limitatamente a Lit. 12.145.760; e per il residuo entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 983215 del 16 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà di collocamento della merce sul mercato internazionale a causa della scarsa domanda di apparecchiature per la lettura magnetica del suono, e pertanto con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europa diffusione italiana S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Banco di Sicilia nella misura del 5 % di Lit. 12.145.760 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10770)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Savid S.p.a., in Tavernola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Savid S.p.a., in Tavernola (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di DM. 45.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3601958 rilasciato in data 25 giugno 1973 dalla Banca popolare di Lecco (Como), per l'importazione di forno di incenerimento di origine e provenienza Repubblica Federale Tedesca;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 10 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di cinque mesi e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 494745 del 3 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal tempo occorso per apportare alcune modifiche all'impianto commissionato, su richiesta della ditta stessa, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Savid S.p.a., in Tavernola (Como), mediante fidejussione della Banca popolare di Lecco (Como) nella misura del 5 % di DM. 45.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10776)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italflame S.r.l., in Massa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italflame S.r.l., in Massa, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3227897 rilasciato in data 23 ottobre 1973 dalla Cassa di risparmio in Firenze per l'importazione di parti e pezzi di autoveicoli di origine e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano e Marina di Carrara con un ritardo, quindi, di ventisei-quarantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 460915 del 10 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Banca con l'istanza prot. 156787 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dalla interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla critica situazione dei trasporti stradali, circostanza peraltro non corroborata da alcun elemento probante agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italflame S.r.l., in Massa, mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Firenze nella misura del 5 % di Lgs. 4.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10777)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta STA.L.CA., in La Loggia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta STA.L.CA., in La Loggia (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 13.800.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3947717 rilasciato in data 31 dicembre 1973 dalla Banca commerciale italiana (Torino) per l'importazione di conigli congelati di orgine Bulgaria e provenienza Bulgaria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 16 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di tre mesi e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per Lit. 2.682.720, mentre la differenza (Lit. 11.170.280) è stata importata entro i termini di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813126 del 5 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 maggio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto determinata da tardiva consegna della merce dall'estero, circostanza peraltro che non trova riscontro alcuno dagli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta STA.L.CA., in La Loggia (Torino), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana (Torino), nella misura del 5 % di Lit. 2.682.720 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10771)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Demarchi G. & C., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Demarchi G. & C., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 8.500 di cui al mod. *B*-Import n. 2982680 rilasciato in data 21 agosto 1974 dalla Banca nazionale del lavoro (Torino), per l'importazione di n. 500 pistole cal. 7,65 mm di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 5 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centosessantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810685/GC del 28 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la ditta stessa — a conoscenza dell'obbligo di non poter superare il quantitativo di pistole consentitogli dalle autorità di pubblica sicurezza da trattenere in magazzino — ha dato luogo ugualmente all'acquisto della partita, riservandosi quindi di provvedere allo sdoganamento non appena si fossero presentate le condizioni favorevoli, per effettuarlo: pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Demarchi G. & C., in Torino, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro (Torino), nella misura del 5 % di US $ 8.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10774)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 14.018,70 di cui al mod. *B*-Import n. 3996709 rilasciato in data 22 maggio 1974, dal Banco di Roma, per l'importazione di duecentoventiquattro balle cel. coho Ktaft di origine Canada e provenienza Canada;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 7 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700924 del 10 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal fatto che all'atto dell'arrivo della merce in dogana erano in corso lavori di ristrutturazione dello stabilimento della ditta stessa la quale, non disponeva dello spazio occorrente per effettuare l'immagazzinaggio della partita e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, in Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di $ 14.018,70 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10794)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio di Cornuda S.p.a., in Cornuda.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Salumificio di Cornuda S.p.a., in Cornuda (Treviso), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 78.681,96 di cui al mod. *B*-Import n. 2909665 rilasciato in data 20 febbraio 1973 dalla Banca cattolica del Veneto-Vicenza per l'importazione di 3.024 cartoni di carne equina di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 16 luglio 1973 per $ 73.105,20 con un ritardo, quindi, di quarantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per una differenza pari a $ 2.705,99 non importati, la ditta è stata indennizzata dalla compagnia assicuratrice; per il residuo di $ 2.870,77 sarebbe attribuibile a calo peso;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840427 del 4 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 31 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenza di stanze frigorifere atte all'immagazzinamento del prodotto ($ 73.105,20) e da calo peso ($ 2.870,77) giustificazione, la prima, di natura commerciale, e la seconda, non corroborata da alcun elemento probatorio, e pertanto entrambe non valide ai fini dell'esimente in parola; per quanto concerne l'importo di $ 2.705,99 questo sarà oggetto di altro provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio di Cornuda, in Cornuda (Treviso), mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto-Vicenza nella misura del 5 % di $ 75.975,97 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10683)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fortuna di F. Matteini, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fortuna di F. Matteini, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 16.078,07 di cui al mod. *B*-Import n. 4329839 rilasciato in data 12 luglio 1974 dalla Banca toscana, in Firenze, per l'importazione di centotre presse di tessuto in cotone di origine e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 27 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300491 dell'8 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 agosto 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla chiusura per ferie della ditta, con la quale lo spedizioniere non potè mettersi in contatto per lo sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fortuna di F. Matteini, in Firenze, mediante fidejussione della Banca toscana, in Firenze, nella misura del 5 % di $ 16.078,07 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10793)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gentile Enrico, in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gentile Enrico, in Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 45.798,35 di cui al mod. *B*-Import n. 4234426 rilasciato in data 25 giugno 1974, dal Monte dei paschi di Siena, per l'importazione di banda stagnata di origine Repubblica Federale Tedesca e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 9 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di settantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512470 dell'8 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza prot. 12 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal mantenimento della merce nei magazzini doganali a causa del difficile assorbimento della merce stessa da parte del mercato interno, e quindi giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gentile Enrico, in Napoli, mediante fidejussione del Monte dei paschi di Siena, nella misura del 5 % di D.M. 45.798,35 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10791)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di yen 10.127.959 di cui al mod. *B*-Import n. 3460361 rilasciato in data 2 aprile 1974, dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di impermeabili gommati di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 21 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972662 del 25 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza (prot. 365778) non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze verificatesi successivamente alla scadenza dell'impegno (istituzione deposito vincolato 50 % di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974) oppure giustificata con argomentazioni di natura commerciale quali difficoltà di collocamento sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di yen 10.127.959 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10787)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Italica, in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.p.a. Italica, in Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Sv. 240.000 di cui al mod. *B*-Import n. 9293625 rilasciato in data 29 dicembre 1967 dal Banco di Roma per l'importazione di n. 15.000 pelli ovine conciate di origine e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510078 del 14 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non posono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. *1126*, la *imputabilità della mancata importazione* alla ditta medesima in quanto la mancata importazione in Italia, ha dato luogo in un secondo tempo ad una operazione di transito conclusasi in una netta perdita, con un introito di soli Fr.Sv. 27.000, a causa della lunga giacenza in dogana della merce e conseguente deterioramento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Italica, in Napoli, mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di Fr.Sv. 240.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10682)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locatrice italiana S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Locatrice italiana S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Kr.D. 285.200 di cui al mod. *B*-Import n. 3720298 rilasciato in data 19 luglio 1973 dalla Banca commerciale italiana sede di Roma, per l'importazione di 2 celle frigorifere e accessori origine e provenienza Danimarca;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che i macchinari non sono stati più importati ad eccezione di parti staccate per Kr.D. 101.000 per Kr.D. 68.130,50 sono state restituite dall'estero; e per Kr.D. *196.861,50 pattuite a titolo di penale a seguito di revoca di commessa;*

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 705618 del 12 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto trattasi di giustificazione di natura commerciale, in dipendenza della revoca dell'ordine da parte della ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locatrice italiana S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana sede di Roma, nella misura del 5% di Kr.D. 196.861,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano di cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10681)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marine Union S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Marine Union S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 148.220 di cui al mod. *B*-Import n. 4046002, rilasciato in data 29 luglio 1974, dalla Banca Morgan Vonwiller per l'importazione di imbarcazioni da diporto di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 25 marzo 1975 per F.F. 73.315 con un ritardo, quindi, di duecentodiciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per la differenza di F.F. 74.905 è stata importata nei termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 970295 del 25 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 22 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla perdurante crisi nel settore che non ha consentito di perfezionare l'intera operazione nei termini di legge, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marine Union S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5 % di F.F. 73.315 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10824)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. Italiana S.a.s., in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G.B.C. Italiana S.a.s., in Cinisello Balsamo (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.098.366 di cui al mod. *B*-Import n. 3027859 rilasciato in data 14 giugno 1973 dalla Banca nazionale del lavoro (Milano), per l'importazione di apparecchi per registrazione di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como l'8 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981039 del 7 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la ditta ha provveduto a trasferire in via anticipata all'estero l'importo di che trattasi senza attendere come invece stabilito dalla disciplina vigente, la prescritta autorizzazione ministeriale (concessa il 28 agosto 1973) al cui rilascio era subordinata l'importazione della merce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. Italiana S.a.s.,

in Cinisello Balsamo (Milano), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro (Milano), nella misura del 5 % di Yen 2.098.366 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10773)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Approvazione di tassi di premio, non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e di condizioni particolari di polizza, presentati dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Fiduciaria vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di aggiuntive condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentati dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvato con decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di annualità posticipate certe.

Roma, addì 29 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(10989)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Giacomo Costa fu Andrea, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di complessivi $ 541.878,72 di cui ai seguenti modelli *B*-Import rilasciati dalle Banche a fianco indicate:

modelli *B*-Import - Credito italiano - Genova: numero 3658153 del 17 luglio 1973 di USA $ 120.748,14; n. 3658157 del 18 luglio 1973 di USA $ 629,17;

mod. *B*-Import - Banca popolare di Novara - Genova: n. 3073269 del 15 marzo 1973 di USA $ 271.968,09;

mod. *B*-Import - Banca commerciale italiana - Genova: n. 3107562 del 1° marzo 1973 di USA $ 148.533,32,

per l'importazione di olio di oliva vergine lampante di origine Marocco e provenienza Moracco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova per i modelli:

B-Import numeri 3658153/157 il 26 ottobre 1973;

B-Import n. 3073269 il 20 aprile 1973;

B-Import n. 3107562 il 9 aprile 1973,

con ritardi quindi varianti tra i sei e settantuno giorni rispetto alle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340078 del 29 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 21 febbraio 1975 non possono, neppure

sotto motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da necessità di approvvigionamenti di tutto il prodotto disponibile sui mercati esteri onde consentire l'accumulo di scorte necessarie per la relativa lavorazione, e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea, in Genova, mediante fidejussione del Credito italiano rispettivamente per **$ 120.748,14** e **$ 629,17**, della Banca popolare di Novara per $ 271.968,09, della Banca commerciale di Genova per $ 148.533,32 e di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati nella misura del 5 % di complessivi $ 541.878,72.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10772)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1962, con il quale si dispone la nomina del dott. Francesco Oliva a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 132503 del 21 ottobre 1975, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al comitato predetto il direttore di sezione dott. Giorgio Putti, in sostituzione del dottore Francesco Oliva, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 1° dicembre 1975

(11145) p. *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Profilassi dell'anemia infettiva degli equini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975 e 3 luglio 1975, concernenti la profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Ritenuto necessario estendere ai cavalli che partecipano ai concorsi ippici l'applicazione di adeguate misure di profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Considerato che l'anemia infettiva degli equini è stata eliminata dagli ippodromi nazionali e che appare opportuno apportare modifiche alle misure profilattiche previste nel citato decreto ministeriale 29 gennaio 1975 per i cavalli provenienti da tali ippodromi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale 29 gennaio 1975 è sostituito dal seguente:

« Non possono essere introdotti negli ippodromi, nè ammessi ai concorsi ippici o alle aste pubbliche per cavalli da competizione, gli equini che non siano scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che l'animale:

a) è stato sottoposto ad esame clinico alla data del rilascio del certificato e non ha presentato sintomi riferibili a malattie infettive;

b) è stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, alla prova di Coggins con esito negativo.

Il periodo di cui alla lettera *b*) viene elevato a dodici mesi se il certificato comprova che l'animale proviene da uno degli ippodromi elencati nell'allegato 1).

La validità di tale certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Per gli equini di proprietà dell'amministrazione militare e degli ufficiali in servizio, il certificato di cui ai precedenti commi può essere rilasciato dall'ufficiale veterinario in servizio. Per gli stessi animali la prova di Coggins può essere effettuata dal centro studi del servizio veterinario militare di Roma ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 il decreto ministeriale 3 luglio 1975, citato in premessa, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1976.

Roma, addì 10 dicembre 1975

(11142) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Prezzo di cessione dei buoni benzina per turisti stranieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO D'INTESA CON IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 luglio 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero, per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale prezzi, n. 31 del 20 novembre 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1975, n. 308, con la quale a decorrere dalla predetta data di pubblicazione, sono stati fissati i prezzi massimi di vendita di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la necessità di fissare il prezzo di cessione dei predetti buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei buoni, nelle premesse indicati, è fissato nella misura di L. 235 per un litro di benzina super e di L. 223 per un litro di benzina normale.

Art. 2.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super Lit./lt.	Benzina normale Lit./lt.
Ricavo industriale	110,99	102,68
I. F.	87,08	84,49
Compenso enti	11,75	11,94
I.V.A.	25,18	23,89
Prezzo del buono	235,00	223,00

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data di applicazione del provvedimento C.I.P. n. 31/1975, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(11310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana « Stella Maris », in Magomadas

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1975 la società cooperativa di produzione e lavoro artigiana « Stella Maris », in Magomadas (Nuoro), costituita per rogito dott. Antonio Saba in data 11 marzo 1969, rep. n. 38085, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Graziano Muzzetto.

(11008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto 22 ottobre 1975, n. 6947, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata, a termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione 28 luglio 1975 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11009)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita, fino al 31 dicembre 1976, delle acque minerali Panna, Lyde, Sangermano, Dolomiti, Levissima, Igea, Fiuggi ed Evian, in recipienti a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1975, n. 1559, è stata autorizzata la vendita fino al 31 dicembre 1976, in contenitori a base di cloruro di polivinile, delle seguenti acque minerali: acqua minerale naturale Panna, di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1972, n. 1277, prodotta dalla S.p.a. Sorgente Panna, in Scarperia (Firenze); acqua minerale Lyde, di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1972, n. 1278, prodotta dalla S.p.a. Lyde e Sangermano, in Vitulazio (Caserta); acqua minerale naturale Sangermano, di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1972, n. 1279, prodotta dalla S.p.a. Lyde e Sangermano, in Vitulazio (Caserta); acqua minerale naturale Dolomiti, di cui al decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1521, prodotta dalla Società a.s. Fonti Staro, in Valli del Pasubio (Vicenza); acqua minerale naturale Levissima, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1975, n. 1540, prodotta dalla S.p.a. Fonti Levissima, in frazione Cepina del comune di Valdisotto (Sondrio); acqua minerale naturale Igea, di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1975, n. 1543, prodotta dalla S.p.a. Terme di Boario, in Boario Terme (Brescia); acqua minerale naturale Fiuggi, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 1550, prodotta dalla S.p.a. Ente Fiuggi, in Roma, via Pinciana, 25; acqua minerale naturale francese Evian, di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1975, n. 1554, smerciata in Italia dalla S.p.a. Sitra Evian italiana, in Roma, largo Valtournance, 3.

Sulle etichette delle sopra citate acque minerali in contenitori a base di cloruro di polivinile dovrà essere chiaramente individuabile, senza dover ricorrere a particolari sistemi interpretativi, la data di imbottigliamento.

(10897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164/M)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165/M)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171/M)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177/M)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1975, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5147/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148/M)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5149/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5150/M)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151/M)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5153/M)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5154/M)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5156/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.224.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157/M)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158/M)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159/M)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160/M)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161/M)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162/M)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163/M)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.151.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166/M)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167/M)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168/M)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170/M)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172/M)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173/M)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174/M)

Autorizzazione al comune di Acuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Acuto (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175/M)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176/M)

Autorizzazione al comune di Casamicciola Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Casamicciola Terme (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178/M)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.483.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179/M)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180/M)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182/M)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183/M)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184/M)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185/M)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186/M)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189/M)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190/M)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192/M)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193/M)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194/M)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 901.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195/M)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 821.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196/M)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 931.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 563.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198/M)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199/M)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200/M)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di San Pietro Avellana (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203/M)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205/M)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1975, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 15 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,40	684,40	684,50	684,40	684,60	684,30	684,30	684,40	684,40	684,40
Dollaro canadese	673,50	673,50	673,70	673,50	673,81	673,50	673,20	673,50	673,50	673,50
Franco svizzero	259,33	259,33	259,50	259,33	259,39	259,32	259,33	259,33	259,33	259,30
Corona danese	110,95	110,95	110,90	110,95	110,86	110,90	110,85	110,95	110,95	110,80
Corona norvegese	122,67	122,67	122,80	122,67	122,82	122,65	122,67	122,67	122,67	122,65
Corona svedese	154,75	154,75	154,80	154,75	154,85	154,70	154,75	154,75	154,75	154,70
Fiorino olandese	253,77	253,77	254 —	253,77	253,97	253,70	253,79	253,77	253,77	253,75
Franco belga	17,25	17,25	17,27	17,25	17,258	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25
Franco francese	153,19	153,19	153,10	153,19	153,23	153,20	153,05	153,19	153,19	153,15
Lira sterlina	1380,70	1380,70	1381 —	1380,70	1380,87	1380,70	1380,50	1380,70	1380,70	1380,70
Marco germanico	259,50	259,50	259,75	259,50	259,66	259,40	259,27	259,50	259,50	259,50
Scellino austriaco	36,785	36,785	36,83	36,785	36,812	36,78	36,78	36,785	36,785	36,75
Escudo portoghese	25,275	25,275	25,35	25,275	27,859	25,28	25,22	25,275	25,275	25,25
Peseta spagnola	11,452	11,452	11,4550	11,452	11,452	11,45	11,45	11,452	11,452	11,45
Yen giapponese	2,243	2,243	2,24	2,243	2,237	2,24	2,2380	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 15 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,950
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	93 —
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	84,600
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,325
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,35
Dollaro canadese	673,35
Franco svizzero	259,33
Corona danese	110,85
Corona norvegese	122,67
Corona svedese	154,75
Fiorino olandese	253,78
Franco belga	17,25
Franco francese	153,12
Lira sterlina	1380,60
Marco germanico	259,385
Scellino austriaco	36,782
Escudo portoghese	25,247
Peseta spagnola	11,451
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 1° marzo 1975 al 9 marzo 1975 a norma dei regolamenti (CEE) n. 429/75, n. 502/75 e n. 596/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-3-1975 al 2-3-1975	dal 3-3-1975 al 7-3-1975	dall'8-3-1975 al 9-3-1975
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	767,19	789,30	203,11
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.633,98	4.634,00	4.634,00
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	4.181,66	2.871,81	2.871,81
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	767,19	789,30	203,11
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	767,19	789,30	203,11
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	7.603,62	5.220,84	5.220,84
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	7.603,62	5.220,84	5.220,84
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.000,43	1.029,26	264,81
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	767,19	789,30	203,11
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.000,43	1.029,26	264,81
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	767,19	789,30	203,11
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.000,43	1.029,26	264,81
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	767,19	789,30	203,11
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	952,95	980,41	251,95

(10406)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione-lavoro « Isonzo », a r.l., in Monfalcone (Gorizia);

2) « Cooperativa edificatrice fra dipendenti della Cassa marittima adriatica, a r.l. », in Trieste.

(11012)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sondalo

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 1738, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sondalo (Sondrio), adottata con deliberazione del C.C. 20 agosto 1974, n. 53, relativa all'area interessata alla costruzione dell'asilo-nido.

(10940)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Colombano al Lambro

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 254, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Colombano al Lambro (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10941)

Approvazione del piano di zona del comune di Annone Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 253, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Annone Brianza (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10942)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle Marche, Abruzzi e Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 4, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Marche, Abruzzi e Molise;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Cannucciari dott. Giulio, dirigente superiore.

Membri:

Mustillo dott. Giuseppe, primo dirigente;
Antonucci dott. Mario, primo dirigente;
Morrone dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Del Vecchio dott. Nicola, direttore di sezione.

Segretario:

Colaci dott. Francesco, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 354

(11020)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle Marche, Abruzzi e Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 4, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle Marche, Abruzzi e Molise;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la richiesta di sostituzione avanzata dal dott. Mario Antonucci, membro della commissione, di essere sostituito in quanto impossibilitato per motivi di incompatibilità;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Giuseppe Travagliante, primo dirigente, a membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Travagliante, primo dirigente, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle Marche, Abruzzi e Molise, indetto con decreto ministeriale 17 aprile 1975, in sostituzione del dott. Mario Antonucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 360

(11021)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Partinico (Palermo).

(11084)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 settembre 1975, n. 488, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(11082)

OSPEDALE «S. BARTOLOMEO» DI SARZANA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 novembre 1975, n. 321, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(11081)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno, via Trivio, 25.

(11079)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del secondo istituto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche (secondo);

due posti di aiuto del primo istituto di anatomia patologica;

un posto di aiuto del centro di medicina nucleare;

un posto di aiuto capo e tre posti di assistente del servizio policardiografico;

due posti di aiuto e due posti di assistente di chirurgia plastica;

un posto di aiuto e dieci posti di assistente dell'istituto di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del terzo laboratorio di analisi chimico-cliniche (ormonologia);

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia toracica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria neonatale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della divisione maxillo facciale;

un posto di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche (microbiologia);

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente del servizio trasfusionale;

sei posti di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia, piazzale Ospedale, 1 - tel. 303161 - 303261.

(11077)

OSPEDALE «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Trabucco, 180 - tel. 516092 - 516191.

(11080)

ISTITUTO OMIOPATICO DI TORINO

Concorso a due posti di assistente di medicina

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 giugno 1975, n. 8/M e 16 settembre 1975, n. 10/10, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesino giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, via Lombroso, 16 - tel. 659218.

(11083)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetti concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(11078)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI - G. RONZONI» DI SEREGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 215, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina;
un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(11123)

Concorso riservato ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 241, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(11124)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «R. BINAGHI» DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto e tre posti di assistente pneumologo;
due posti di assistente di chirurgia toraco-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari, via Is Guadazzonis, 14.

(11125)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari, via Is Guadazzonis, 14.

(11126)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della sezione di pediatria;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(11127)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(11128)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753330)